



COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI

(Approvato con deliberazione CC n. 17 del 20/04/2009)

Articolo 1

Finalità ed obiettivi della Gestione

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
 - a. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - c. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - d. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c. ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;
 - d. tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - e. promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
3. Il servizio di raccolta differenziata è stato attuato con l'obiettivo di:
 - a. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
 - c. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
 - d. disciplinare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica;
 - e. migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F");
 - f. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
 - g. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Articolo 2

Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono Rifiuti Urbani (RU):

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono classificati Rifiuti Speciali i seguenti tipi di rifiuti:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali fatto salvo quanto previsto dall'art.8 c.1 lett. f) del D.Lgs. n.22/97 e s.m.i.;
- d. i rifiuti da attività commerciali;
- e. i rifiuti da attività di servizio;
- f. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- g. i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.
- k. Il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono Rifiuti Pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del D. L.gs N. 22/97 e ss.mm.ii. così come aggiornato dalle Dec. CEE n.2000/532/CE (mod.2001/118/119/573/CE) "Catalogo Europeo Rifiuti"

5. Si intendono per Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) i rifiuti urbani domestici costituiti da:

- a. prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
- b. prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c. siringhe;
- d. pile ed accumulatori;
- e. lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

6. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c. esumazioni ed estumulazioni straordinarie;

7. Si intendono per Rifiuti Urbani Ingombranti i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

8. Si intendono per Rifiuti urbani interni:

- a. rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di usocomune);
- c. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.

9. Si intendono per Rifiuti Urbani Esterni :

- a. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- b. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
- c. rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

10. I Rifiuti Misti: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.

11. I Rifiuti Omogenei: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico, ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.

12. Si intendono per Rifiuti di Imballaggi quei prodotti adibiti:

- a. a contenere,
- b. a proteggere,
- c. consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
- d. assicurare la presentazione di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi.

Vengono suddivisi in:

- Imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- Imballaggi secondari o imballaggi multipli concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita
- Imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Articolo 3 **Obblighi dei produttori di rifiuti**

1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.

2. I Rifiuti Urbani, Domestici devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.

3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.

4. Il conferimento in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a. devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
- b. gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
- c. nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- d. nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- e. i rifiuti misti dovranno essere introdotti nei cassonetti in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
- f. deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
- g. mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori consegnati.

5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.

6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.

7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.

8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Articolo 4

Divieti per i produttori di rifiuti

RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

2. E' inoltre vietato:

- a. esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
- b. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente gestore;
- c. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
- d. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
- e. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
- g. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n. 22/97 e s.m.i.;
- h. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
- i. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
- l. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
- m. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o dei contenitori appositamente istituiti;
- n. abbandonare sul territorio, rifiuti ingombranti al di fuori dell'orario e del giorno stabilito dal calendario della ditta gestore nel centro di raccolta comunale temporaneo mensile denominato "Ecostazione" conferiti direttamente dagli utenti del servizio ad uso esclusivo delle utenze ubicate nel territorio comunale. L'accesso all'ecostazione deve avvenire con modalità da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza.
L'ecostazione è riservata alle utenze domestiche e non a utenze produttive, artigianali, commerciali, che devono smaltire in proprio i rifiuti derivanti dalle loro attività.
Il personale viene autorizzato a richiedere agli utenti un documento attestante la residenza nel Comune di Sciolze o la dimostrazione di essere possessore di un edificio adibito a seconda casa nel territorio.
- o: abbandonare rifiuti o non provvedere al loro smaltimento in caso di manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro su strada, piazze ed aree pubbliche.
- p. abbandonare rifiuti pericolosi e/o ingombranti;
- q. abbandonare rifiuti non pericolosi e non ingombranti;
- r: immettere in acque superficiali o sotterranee rifiuti pericolosi e/o ingombranti;
- s. immettere in acque superficiali o sotterranee rifiuti non pericolosi e non ingombranti;
- t. abbandonare o depositare in modo incontrollato rifiuti non pericolosi e non ingombranti derivanti dalla attività imprenditoriale;
- u. abbandonare o creare un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e/o ingombranti derivanti da attività imprenditoriale;

3. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in contenitori sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

RIFIUTI SANITARI

Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato con contenitori idonei in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute.

I limiti quantitativi, qualitativi e temporali devono essere conformi a quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1 fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

Al produttore di detti rifiuti speciali spetta l'onere di smaltire tramite il Consorzio obbligatorio e di accollarsi i relativi oneri di raccolta, trasporto e smaltimento.

RIFIUTI SPECIALI

I produttori dei rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali.

Qualora il Gestore del servizio possa assicurare con la sua organizzazione il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali il produttore potrà consegnarli al Gestore stesso, tramite apposita convenzione.

Al produttore di rifiuti speciali spetta l'onere di provvedere a sue spese alla raccolta, trasporto e smaltimento.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati dal D.Lgs 152/06, i materiali provenienti da demolizioni, scavi e costruzione così come definiti dal capitolo 17 del Catalogo europeo dei Rifiuti (C.E.R.) Tali materiali possono essere riutilizzati così come previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.e.i.

La gestione dei materiali provenienti da terre e rocce da scavo dovrà seguire le indicazioni dettate dalle normativa vigente

RIFIUTI PERICOLOSI

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente, e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

RIFIUTI DI AMIANTO

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli, riutilizzi.

Articolo 5

Controlli e vigilanza

Chiunque violi i suddetti divieti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di cui agli articoli 255 e 256 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. che si approva in ogni sua parte, ha l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonchè, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o sovracomunali, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune le di altri enti, preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale, o forze dell'ordine in generale

Articolo 6

SANZIONI

La violazione di disposizioni del regolamento e' punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali. Ogni violazione delle disposizioni del regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Articolo 7

Ottemperanza

Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Descrizione Minima/ Massima (Euro)

Elusione privativa comunale	25,00	500,00
Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi	25,00	150,00
Abbandono di rifiuti ingombranti e/o pericolosi sul territorio comunale (anche nell'area dell'ecostazione mobile al di fuori dell'orario stabilito)	105,00	620,00
Abbandono di rifiuti non ingombranti e non Pericolosi	25,00	155,00
Conferimento in sacchi non chiusi	25,00	150,00
Mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori	25,00	150,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati	25,00	150,00
Conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata sulle aree del territorio comunale	25,00	150,00
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta.	25,00	150,00
Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione rifiuti	50,00	300,00
Intralciare l'opera degli addetti al servizio di gestione rifiuti.	25,00	150,00
Conferire materiali accesi o non completamente spenti	50,00	300,00
Smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle Norme di legge	50,00	300,00
Conferire rifiuti speciali non assimilati	50,00	300,00
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, carta, gomme da masticare, escrementi di animali ecc.)	25,00	150,00
Abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari	50,00	300,00

Deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti. Utenze domestiche.	50,00	300,00
Trattare rifiuti recando danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico – sanitario, esalazioni moleste o altro disagio	25,00	150,00
Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto.	50,00	300,00
Mancata pulizia di aree concesse per feste, sagre, attività sportive, culturali anche senza finalità di lucro	50,00	300,00
Mancata pulizia posteggi pubblici esercizi	50,00	300,00
Pulizia e cura aree scoperte private	25,00	150,00
Lancio di volantini da veicoli	50,00	300,00
Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	50,00	300,00
Mancata pulizia dei cantieri edili o simili.	50,00	300,00
Incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo	50,00	300,00
Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	150,00

Articolo 8 **Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al normativa Statale, Regionale, Provinciale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Articolo 9 **Rinvio dinamico**

Le norme e gli importi delle sanzioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 10 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 05/05/2009.